

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 176

RISOLUZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

(Relatore VERDUCCI)

approvata nella seduta del 20 dicembre 2016

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (*EUROPEAN FUND FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT*, EFSD) E CHE ISTITUISCE LA GARANZIA DELL'EFSD E IL FONDO DI GARANZIA EFSD (COM (2016) 586 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 23 dicembre 2016

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	4

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (*European Fund for Sustainable Development*, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD;

considerato che tale proposta si colloca nell'ambito di un piano di investimenti esterni annunciato dalla Commissione europea a sostegno del nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi in relazione all'Agenda europea sulla migrazione, ed è altresì finalizzata a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e per l'attuazione dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21);

tenuto conto che la proposta istituzionalizza il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) al fine di promuovere investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti nei «Paesi *partner*» tramite la fornitura di strumenti di finanziamento a controparti ammissibili quali la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, organismi internazionali, enti pubblici, ed enti privati che offrano adeguate garanzie finanziarie;

espresso apprezzamento per la finalità del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, che è quella di affrontare le cause profonde della migrazione e di contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro Paesi di origine;

preso atto che la proposta istituisce anche la «garanzia dell'EFSD» e il fondo di garanzia dell'EFSD;

ribadita la necessità che le questioni connesse ai fenomeni migratori debbano essere affrontate in modo strutturale e non episodico attraverso il sostegno alle economie dei Paesi di provenienza dei flussi;

viste e condivise le osservazioni rese dalla 14^a Commissione in particolare con riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

considerato in particolare che la proposta:

rispetta il principio di sussidiarietà, risultando l'iniziativa più efficace e comunque complementare rispetto all'azione degli Stati membri;

rispetta il principio di proporzionalità, limitandosi a disciplinare strumenti e garanzie del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile:

si esprime favorevolmente.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MARAN)

16 novembre 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

ricordato che la proposta fa parte del «piano per gli investimenti esterni» annunciato dalla comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione, che si propone di affrontare le cause profonde della migrazione contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il piano consentirà di stimolare gli investimenti in Africa e nei Paesi del vicinato dell'Unione, in particolare per sostenere le infrastrutture economiche e sociali e le piccole e medie imprese, mediante la rimozione degli ostacoli agli investimenti privati;

considerato che la proposta prevede l'istituzione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (*European Fund for Sustainable Development, EFSD*), finalizzato a promuovere gli investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti, nei «Paesi partner» (Paesi ACP, Paesi della PEV e Paesi in via di sviluppo), tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili (Banca europea per gli investimenti, Fondo europeo per gli investimenti, organismi internazionali, enti pubblici, enti privati che offrono adeguate garanzie finanziarie), al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro Paesi di origine;

considerato, in particolare, che:

similmente al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), la garanzia dell'EFSD consente all'ente finanziario di fornire un importo supplementare di finanziamento (*internal leverage*) e ciò, a sua volta, è in grado di attirare ulteriori risorse supplementari in fase di progetto (*external leverage*), con la prospettiva di mobilitare investimenti complessivi fino a 44 miliardi di euro tra il 2017 e il 2020, assicurando la garanzia del 50 per cento dei finanziamenti proposti, per un massimo di 1,5 miliardi di euro, a valere sul bilancio dell'Unione europea e del Fondo europeo di sviluppo (FES) per il quadriennio;

il nuovo piano di investimenti dell'EFSD è composto da un quadro basato su tre pilastri: 1) il nuovo fondo di investimento; 2) l'assistenza tecnica alle autorità locali e alle imprese per aiutarle a sviluppare progetti sostenibili e in grado di attirare gli investitori; e 3) lo sviluppo di una serie di programmi tematici, nazionali e regionali, attraverso un dialogo politico, al fine di migliorare il clima per gli investimenti e il contesto politico generale nei Paesi interessati,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 209 e 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per adottare, rispettivamente, le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo e le azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di incoraggiare maggiori investimenti nei Paesi terzi, attraverso uno strumento di garanzia dei finanziamenti, al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro Paesi di origine, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

anche il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo;

al riguardo, si esprime apprezzamento per l'articolazione della proposta volta ad affrontare le cause profonde dell'attuale drammatico fenomeno migratorio verso l'Europa e si sottolinea la necessità che essa venga pienamente e prontamente implementata, non solo nel suo primo pilastro relativo al fondo di garanzia finanziaria, ma anche nel secondo e nel terzo pilastro, relativi al dialogo tecnico con le autorità locali e le imprese, e al dialogo politico finalizzato a migliorare il clima per gli investimenti e il contesto politico generale nei Paesi interessati, favorendo anche il pieno rispetto dei diritti umani e fondamentali.

